

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 6 maggio 2026, n. 5

Modifica al regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 "Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche")

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifica al regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”)

1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis
(Sostegno delle attività)

1. La Regione, ai fini di quanto previsto nell’articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e in conformità a quanto previsto dal comma 5 bis dell’articolo 11 della l.r. 14/2023, sostiene le attività di enoturismo e oleoturismo.

2. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, al fine di sostenere l’integrazione dei servizi sul territorio regionale, oltre che lo sviluppo e il consolidamento, anche strutturale e infrastrutturale, rispettivamente, delle attività delle imprese iscritte nell’elenco previsto nell’articolo 4 e nel portale previsto nell’articolo 11, concede contributi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi volti ad:

- a) adeguare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture enoturistiche e oleoturistiche, destinate allo svolgimento delle attività, come previsto dagli articoli 7 ed 8;
- b) adeguare gli standard minimi di qualità previsti nell’articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), e) e h) della l.r.14/2023.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel comma 2, possono essere realizzati i seguenti interventi:

- a) costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze;
- b) acquisto di macchine, impianti, attrezzature e allestimento di altre dotazioni, inclusa la messa in opera;
- c) investimenti immateriali quali l’acquisizione oppure sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti o licenze;
- d) spese generali collegate agli interventi previsti nei punti a), b) e c), come onorari di professionisti e consulenti e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità;

4. La Direzione Regionale Agricoltura può pubblicare avvisi pubblici per erogare i contributi previsti nel comma 2, anche avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).”

Art. 2*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**